

vano, e però fu la sentenza in suo favore. Tutto il decreto risuona l'autorità del Piovano, sicchè nemmeno in quelle Chiese ove le Costituzioni Capitolari appropriassero quei funerali ai Titolati, questi non andandovi hanno arbitrio di sostituire.

1746, 19 *Settembre*. C. X. Che i Curati possano intervenir ai Funerali come gli Alunni di Chiesa. *MS. Sv. t. X.*

1750, 14 *Decembre*. C. X. Che nei funerali di tutto o mezzo Capitolo, il Titolato possa sostituir quel Giovane Sacerdote, che più li piace, senza riguardo all'anzianità. *Cosmi.*

1760, 22 *Decembre*. Che i dritti parrocchiali di Giuseppe Pizzocaro Muranese morto in S. Moisè, siano di S. Moisè. *Cosmi.* Vedi II, 541, 639, vietata ogni Reciproca.

1762, 21 *Febbraio*. C. X. Che sia lecito elegger sepoltura nelle Chiese de' Regolari: nè per ciò essi debbano essere molestati. *Cosmi.* Questo decreto è in coerenza di varie Bolle dacchè s'introdusse questa disciplina contraria alla prassi antica della Chiesa. Ma nè questo Decreto, nè quelle Bolle fomentano le clandestine subornazioni di quei Regolari, che inducono alcuni a farsi tumulare nelle loro Chiese, sotto pretesto di avere presenti i loro benefattori, onde pregar assiduamente per le anime loro. Questa carità non l'usano mai ai poveri. Ripeterò come altrove, *Videat Deus & judicet!*

1763, 10 *Maggio*. C. X. Che P. Orlando del Moro primo prete Titolato in S. Stefano di Muran non partecipi all'anniversarie esequie, tuttochè